

Cassazione civile sez. trib., 08/08/2025, n. 22898

RILEVATO CHE:

Con comunicazione in data 21.2.25, la Cancelleria segnala che, erroneamente, nel dispositivo dell'ordinanza n. 32277/2024, emessa dalla Sez. 5 Civ. di questa S.C. ad esito dell'udienza del 24.10.24 e pubblicata il 13.12.24, Ã" disposta la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria della Lombardia, anzichÃ© del Lazio.

La contribuente deposita memoria telematica mediante la quale condivide la segnalazione della Cancelleria.

CONSIDERATO CHE:

Si configura un'ipotesi di errore materiale.

Nel frontespizio dell'ordinanza di cui innanzi, la sentenza impugnata Ã" indicata come sentenza della CTR del Lazio n. 1020/2019.

Ne consegue che, in dispositivo, il rinvio avrebbe dovuto indicare quale giudice â"ad quemâ" la Corte di giustizia tributaria del Lazio e non della Lombardia.

Il dispositivo va dunque corretto in tal senso.

P.Q.M.

Dispone che il dispositivo dell'ordinanza n. 32277/2024, emessa dalla Sez. 5 Civ. di questa S.C. ad esito dell'udienza del 24.10.24 e pubblicata il 13.12.24, sia corretto come segue: laddove Ã" scritto â" con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardiaâ", leggasi â" con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazioâ".

Manda la a Roma, lÃ 13 giugno 2025.

Depositato in Cancelleria lÃ 8 agosto 2025. Cancelleria per l'annotazione sull'originale.

CosÃ deciso a Roma, lÃ 13 giugno 2025.

Depositato in Cancelleria lÃ 8 agosto 2025.

Campi meta

Giurispedia.it

Giurispedia.it

Massima :

L'erronea indicazione nel dispositivo di un'ordinanza di cassazione del giudice "ad quem" cui effettuare il rinvio, qualora la sua corretta identificazione risulti inequivocabilmente dal frontespizio dell'atto impugnato, integra un errore materiale passibile di correzione anche su segnalazione della Cancelleria.

Supporto Alla Lettura :

RICORSO PER CASSAZIONE

Il ricorso per cassazione (artt. 360 e ss. c.p.c.) Ã un mezzo di impugnazione ordinario che consente di impugnare le sentenze pronunciate in unico grado o in grado d'appello, ma solo per errori di diritto, non essendo possibile dinanzi alla Suprema Corte valutare nuovamente il merito della controversia come in appello. Di solito Ã ammessa solo la fase rescindente in quanto il giudizio verte sull'accertamento del vizio e sulla sua eventuale cassazione, il giudizio rescissorio spetta al giudice di rinvio. Solo nel caso in cui non dovessero risultare necessari ulteriori accertamenti in cassazione, avvengono entrambi i giudizi. La sua proposizione avviene nel termine (perentorio) di 60 giorni (c.d. termine breve), Ã previsto un ulteriore termine (c.d. lungo) che scade 6 mesi dopo la pubblicazione della sentenza. Per quanto riguarda i motivi di ricorso l'art. 360 c.p.c dispone che le sentenze possono essere impugate:

- per motivi attinenti alla *giurisdizione*,
- per violazione delle *norme sulla competenza*, quando non Ã prescritto il regolamento di competenza;
- per *violazione o falsa applicazione di norme di diritto* e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro;
- per *nullitÃ della sentenza o del procedimento*;
- per *omesso esame circa un fatto decisivo* per il giudizio che Ã stato oggetto di discussione tra le parti.

Inoltre puÃ essere impugnata con ricorso per cassazione una sentenza appellabile del tribunale se le parti sono d'accordo per omettere l'appello (art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c.), mentre non sono immediatamente impugnabili per cassazione le sentenze che decidono di questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio, in questo caso il ricorso puÃ essere proposto senza necessitÃ di riserva quando sia impugnata la sentenza che definisce, anche parzialmente il giudizio. Il ricorso per cassazione Ã inammissibile (art. 360 bis c.p.c) quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa, oppure quando Ã manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo. A pena di inammissibilitÃ sono previsti determinati requisiti di forma:

- la sottoscrizione da parte di un avvocato iscritto in apposito albo e munito di procura speciale;
- l'indicazione delle parti;

Page 4
• l'illustrazione sommaria dei fatti di causa;

- l'indicazione della procura se conferita con atto separato e dell'eventuale decreto di ammissione al gratuito patrocinio;

Giurispedia.it